



**COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI**

**ORIGINALE**

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

n. **79** del **21-11-2018** (Registro settore finanziario)

n. **635** del **27-11-2018** (Registro Generale)

**OGGETTO**

**Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2018.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

Visto il D.Lgs.18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;  
Dato atto che con decreto sindacale n. 1 prot. 1341 del 31.01.2018, il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 13/04/2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13/04/2018 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per l' anno 2018, il Bilancio Pluriennale 2018-2020 ed i relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 20.06.2018 con la quale è stato approvato il Piano delle Performance 2018;

Premesso che: - Il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti; le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 67 e 68 del CCNL del 21 maggio 2018 e risultano suddivise in :

- Risorse stabili (art. 67 comma 1 e 2 CCNL 21.05.2018) che comprendono le fonti di finanziamento espressamente elencate, già previste in parte dai precedenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definite infine in un unico importo che resta confermato anche negli anni successivi, e non è suscettibile di variazioni se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;
- Risorse variabili (art. 67 co. 3 e seguenti ed art. 68 comma 1 del CCNL 18/05/2018) che presentano carattere di eventualità e variabilità e che vengono determinate annualmente e previste in bilancio secondo un atto di indirizzo dell'organo di Governo dell'Ente in

eventuale possibilità di incremento ai sensi dell'art. 67 comma 5 lett. b e per l'applicazione della disciplina prevista al comma 3 lett. i);

- Risorse variabili a destinazione vincolata che comprendono tutte le fonti di finanziamento che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale dipendente, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c);

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 comma 3 quinquies del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto l'art. 1 commi da 557 a 557 quarter della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007); Ricordati i limiti di legge relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale vigenti per anni 2015 e 2016:

- L'art. 9 comma 2 bis ultimo periodo del D.L. 78/2010 come modificato dall'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013 prevedeva che a decorrere dal 1 gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011/2014;
- L'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Visto l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25.5.2017 n. 75 il quale prevede che "a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1 comma 236 della Legge 28.12.2015 n.208 è abrogato";

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 anche per l'anno 2018 il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016 come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2018;

Evidenziato che, così come indicato dalla Corte dei Conti con la pronuncia 157/2010, ai sensi dell'art 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. la quantificazione delle risorse decentrate parte stabile è effettuata annualmente in via automatica ed

obbligatoria, senza margini di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale; mentre è l'organo di Governo dell'Ente a determinare le risorse decentrate di parte variabile in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo,;

Accertata la necessità di procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate della parte risorse stabili del personale dell'Ente per l'anno 2018;

Considerato che in materia di gestione e contenimento delle spese di personale, particolare rilievo assume la disposizione dell'art. 1 comma 557, della legge 296/96 così come riformulato dall'art. 14 comma 7 del D.L. 78/2010 ove tra l'altro dispone l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa anche attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale e fra le quali "il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa ...."

Tenuto conto delle prescrizioni di cui al secondo capoverso dell'art. 9, comma 2-bis del Decreto Legge 78/2010, successivamente modificato dalla legge 27.12.2013 n.147 (legge di stabilità 2014) che hanno introdotto un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che "dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo."

Preso atto, della Circolare del MEF n. 20 dell'8.05.2015 con la quale vengono dettate a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, istruzioni applicative in merito alla decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della l. 147/2013 da applicare, a partire dall'anno 2015;

Considerato che l'importo complessivo del fondo anno 2016 così come complessivamente determinato, tenendo conto anche delle decurtazioni suddette, risulta pari a € 147.563,97 e che questo importo costituisce il limite per la costituzione del Fondo Unico delle risorse decentrate del personale dipendente anche per l'anno 2018;

Vista la delibera della Corte dei Conti sezioni riunite n. 51 del 2011 che relativamente alle varie fattispecie di indennità ed emolumenti che rientrano nella c.d. lett. K dell'art. 15 del CCNL 01/04/1999 precisa che "le sole risorse di alimentazione dei fondi non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 sono quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche dei soggetti individuati o individuabili e che pertanto potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi, e che detta caratteristica ricorre per quelle risorse destinate a remunerare prestazioni professionali di progettazione di opere";

Ritenuto di provvedere alla costituzione della parte stabile del fondo relativo a risorse decentrate per l'anno 2018;

Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;

Visto in particolare l'Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Ricordato che l'Ente potrà in ogni momento procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Vista la determina n. 490 del 29.09.2017 di costituzione del Fondo Risorse Decentrate 2017;

Rilevato che occorre procedere alla determinazione del Fondo risorse decentrate anno 2018 nel rispetto delle norme sopracitate e dell'art. 67 del CCNL - Funzioni Locali del 21.05.2018;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 13.04.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2018 nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Preso atto che nella costituzione del fondo degli anni precedenti non è stato inserito l'importo delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari (€ 892.351,50) dell'anno 2001 di € 1.787,70 per gli incarichi di "alta professionalità" al fine di confluire in unico importo consolidato e, pertanto di provvedere nell'anno in corso all'inserimento di detto importo nel fondo risorse decentrate stabili e di rettificare il fondo risorse decentrate stabili anno 2016 e 2017, precedente costituito con determinazioni n. 338 del 30.06.2016 e n. 490 del 29.09.2017, in € 129.930,29 (€ 128.142,59 + 1.787,70).

Dato atto che la dichiarazione congiunta n. 5 del suddetto CCNL prevede che "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti", dove alla lett. a) è stabilito che l'importo consolidato si incrementa stabilmente di un importo, su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, mentre la lett. b) l'importo consolidato è stabilmente incrementato "di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data", così come confermato dalla deliberazione n. 19/2018 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, relativo agli incrementi del fondo risorse decentrate CCNL Funzioni Locali e vincoli di spesa.

Ciò premesso, le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo e che vengono finanziate da fondi di bilancio ammontano a € **134.733,66** e sono così determinate:

<b>COSTITUZIONE DEL FONDO – RISORSE STABILI</b>		
Unico importo consolidato CCNL 21/05/2018 art. 67 c. 1	Risorse stabili al 31/12/2017	129.930,29
CCNL 21/05/2018 art. 67 c. 2 lett. a)	n. 29 dipendenti al 31.12.2015 importo di € 83,20 per ciascuna unità in servizio	2.412,80
CCNL 21/05/2018 art. 67 c. 2 lett. b)	Differenziali PEO	1.679,47
CCNL 21/05/2018 art. 67 c. 2 lett. c)	RIA n. 1 dipendente cessato nell'anno 2017	711,10
Altre risorse fisse		0,00
<b>TOTALE</b>		<b>134.733,66</b>

Rilevato che l'art. 68, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018, contempla la possibilità di portare in aumento nell'anno successivo le risorse non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile e che per l'anno 2017 ammontano ad € 1.020,21 che detratte di € 351,03 somme trattenute ex art. 71 legge 133/2008 risultano di € 669,18;

Vista la comunicazione del 06.09.2018 prot. 10101 del Responsabile del Settore Affari Generali che per l'anno in corso necessita prevedere nel fondo, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) del citato CCNL, l'importo di € 496,91 relativo alle attività di gestione delle domande di agevolazione del

bonus gas ed elettrico previsti dal D.M. 836 del 28.12.2007 tramite il sistema SGATE per l' anno 2015;

Pertanto, le risorse variabili ammontano a € **1.166,09** e sono così determinate:

<b>COSTITUZIONE DEL FONDO – RISORSE VARIABILI DA DEFINIRSI OGNI ANNO</b>		
Somme non utilizzate fondo anno precedente di € 1.020,21 Trattenute art. 71 legge 133/2008 di € 351,03 su salario accessorio	CCNL 2018 art.. 68 co.1	669,18
Specifiche disposizioni di legge Attività svolte per le rilevazioni tramite SGATE	CCNL 2018 art. 67 co. 3 lett.c	496,91
<b>TOTALE risorse variabili</b>		<b>1.166,09</b>

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2018, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per l'anno 2018;

Accertato che l'ammontare complessivo del trattamento accessorio, che è stato direttamente stanziato in bilancio a copertura degli oneri relativi alle posizioni organizzative nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, rientra nel limite del salario accessorio previsto per l'anno 2016;

Dato atto che in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2018, nell'ammontare complessivo pari ad € 135.899,75, così come illustrato precedentemente;

Viste le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il vigente CCNL Funzioni Locali;

Vista la legge 7/8/90 n.241;

#### **DETERMINA**

- 1) Di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato;
- 2) Di costituire, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate anno 2018 per € **135.899,75**
- 3) Di precisare che, così come nel presente atto rappresentato, il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2018 ha come base di riferimento il fondo dell'anno 2017;
- 4) Di dare atto che la determinazione del Fondo come con la presente operata per l'anno 2018 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future circolari interpretative nonché di novità legislative;
- 5) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2018 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2018 afferenti la spesa del personale;
- 6) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 4 del CCNL 21.05.2018;

- 7) Di trasmettere la presente determinazione al Revisore unico per il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa previsto dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune dalla data della sua adozione e per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del procedimento

Servizio Personale  
rag. Antonio Beneduce



IL RESPONSABILE  
dott. Saverio Esposito





# COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA

## PROVINCIA DI NAPOLI

Ufficio Messi Comunali

---

Comune di Castello di Cisterna  
Via Vittorio Emanuele n. 158  
80030 - Castello di Cisterna

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018

Si certifica che la DETERMINA n°636 del 27/11/2018 di cui all'oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castello di Cisterna al num°978 dal 27/11/2018 al 12/12/2018 .

Castello di Cisterna, 27/11/2018

Addetto alle Pubblicazioni  
Bencivenga Stefano

